

R.C.P. n. 24/17



IL TRIBUNALE DI PESCARA

composto dai signori magistrati:

Dott.ssa Anna Fortieri

Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerà

Giudice

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente:

DECRETO

visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato il 19.10.2017 da CARLETTI ALESIO IMPRESA, con sede in Montesilvano alla via Cerrano n. 1 (CF 01464970688) e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;

----visto l'art. 161 co 5 e ss. L.F., come novellato dall'art. 33 DL 83/12 convertito con legge 134/12 e dall'art. 82 del DL 69/13;

----preso atto che la presentazione della domanda risulta deliberata e sottoscritta ai sensi dell'art. 152 L.F.;

----verificato che con la domanda sono stati depositati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, secondo la previsione dell'art. 161 comma 6 L.F.;

----rilevato che il Tribunale è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura;

----considerato che dalla documentazione allegata alla domanda emerge che la società ricorrente è imprenditore commerciale fallibile, versa in stato quantomeno di crisi ed ha sede principale nel circondario del Tribunale di Pescara;

----che la domanda è stata comunicata all'Ufficio del P.M.;

----che la cancelleria ha verificato che non sono pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento ed ha provveduto alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese in data 23.10.2017;

--- che non può essere concesso un termine superiore a giorni 120 per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo, termine eventualmente prorogabile



di ulteriori giorni 60 previa precisazione, da parte della ricorrente, delle concrete ragioni sopravvenute che rendano giustificata la proroga e documentazione degli adempimenti e delle attività svolte nell'originario termine concesso per il deposito della proposta;

--- considerato che va ritenuta applicabile al termine da fissare la sospensione feriale - attesa la natura eccezionale della deroga al generale principio della sospensione feriale dei termini processuali posta dall'art. 36 bis LF (principio ribadito da Cass. sez. I 04.02.2009 n. 2706 che ne ha limitato la portata ai soli termini processuali inerenti ai procedimenti di cui agli artt. 26 e 36 LF) e che il termine dovrà decorrere dalla iscrizione della domanda nel registro delle imprese;

FISSA

Termine fino al 28.02. 2018 per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 L.F.

Riserva ogni decisione in riferimento al punto II della domanda, allo stato solo genericamente formulata e del tutto disancorata rispetto a riscontri o informazioni da rendere, eventualmente, in merito all'attività effettivamente svolta dalla proponente

Dispone che, nelle more del decorso del termine sopra indicato, l'imprenditore istante rispetti gli obblighi informativi depositando ogni 30 giorni:

a)-- prospetto aggiornato (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito), con riferimento al 30 del mese precedente, delle operazioni attive e passive effettuate e degli oneri finanziari maturati nel periodo;

b)—relazione accompagnatoria sintetica che evidenzi le finalità attuate con gli atti compiuti, nonché le ragioni gestorie e finanziarie che consentano di qualificare detti atti come di ordinaria amministrazione e pertinenti all'esercizio dell'impresa e che illustri lo stato di predisposizione della proposta definitiva.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 07.11. 2017

Il Giudice est.

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Il Presidente

Dott.ssa Anna Fortieri

